

continua provvisoriamente tale obbligo, con l'applicazione delle norme di cui al capo VII della legge per determinare la pertinenza del malato ad un Comune.

Nelle Provincie venete furono eseguite sino al 1886 le normali austriache del 1852; ma in quell'anno il Consiglio di Stato espresse il parere che, quante volte le Opere pie abbiano fondi sufficienti, debbano mantenere gli ammalati senza diritto a rimborso e salva reciprocità.

Ora questo ha naturalmente perturbato molto l'andamento delle singole Opere pie che si vedono tolti i mezzi per mantenere maggior numero di ammalati dei propri Comuni, dovendo mantenere *gratis* quelli degli altri.

Si ricorse contro quel parere al Ministero dell'interno, ed il Ministero, in seguito al parere del Consiglio di Stato, decise in senso conforme. Allora si ricorse alla IV^a sezione, e questa il 13 giugno 1892 ritenne a carico dei rispettivi Comuni le spese conformemente alle normali austriache che ancora regolano le spedalità nelle Provincie venete a tenore dell'articolo 97 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. In seguito il Ministero su d'un parere del 19 agosto 1892 del Consiglio di Stato, ad onta della decisione della IV^a sezione del giugno antecedente, respinse ancora il ricorso d'un ospedale contro la liberazione della Deputazione provinciale.

Ma la IV^a sezione, richiesta di nuovo dagli enti interessati, annullava il decreto del Ministero. Successivamente altro decreto del Ministero 29 aprile 1893, uniformandosi sempre al parere del Consiglio, statuiva ancora in senso contrario al giudicato della IV^a sezione, e pende già innanzi a questa altro ricorso che certamente annullerà il Decreto ministeriale, essendosi resa costante la giurisprudenza di quel Consesso.

Ora di fronte a questo conflitto, che nel buon pubblico fa triste effetto, quando si osserva come un corpo così eminente qual'è il Consiglio di Stato, in sede contenziosa alla IV^a sezione giudica bianco, e richiesto invece per semplice parere dal Ministero, dice nero, domando al ministro, se per l'avvenire in materia così delicata vorrà tenersi più ai giudicati della IV^a sezione ovvero al parere consultivo del Consiglio, che il Ministero può o no accettare.

Ad ogni modo chiedo al ministro di diri-

mere questo conflitto, e lo prego che venga anche al più presto presentata quella legge (e già ho udito che ha fatto promessa in proposito) di cui si parla nel secondo capoverso dell'articolo 97, per provvedere alle spese di spedalità, a seconda che la equità e la giustizia richiedono.

Confido che l'onorevole presidente del Consiglio vorrà darmi soddisfacenti spiegazioni in proposito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaradia.

Chiaradia. Quando l'onorevole Schiratti imprese a parlare, speravo che anche esso toccasse la questione delle spedalità estere per la Provincia veneta e la Provincia di Mantova, o, per meglio dire, delle spedalità austriache. Parlò invece d'altro.

Io che non voglio interrompere l'abitudine più che decennale, che, su questa questione, parlino almeno due oratori in sede di bilancio dell'interno, dirò pochissime parole. Le dico con un sentimento di mestizia: perchè fu l'argomento che trattai, la prima volta che parlai alla Camera! E già è passato qualche anno. Allora l'onorevole Depretis mi promise che avrebbe provveduto; (*Si ride*) ed io ho sperato che il provvedimento venisse adottato.

È una questione di pura e semplice giustizia. Fin dalla prima volta che ne parlai, citai l'esempio della Savoia, quando passò nel dominio della Francia. E l'esempio era calzante perchè non vi è differenza oggi tra la condizione del Veneto di fronte all'Austria, oggi, e quella della Savoia di fronte al Piemonte, all'Italia.

Prego quindi l'onorevole Giolitti di vedere se può sciogliere l'impegno del suo illustre predecessore, e di dare, finalmente, una soluzione onesta e giusta a questa questione, liberando molti dei Comuni del Veneto, in specie quelli della provincia di Udine, da un peso che, ingiustamente, grava sopra loro.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. L'onorevole Valle ha ricordato anch'egli la disposizione dell'articolo 97, della quale avevo già parlato, rispondendo all'onorevole Serena. Quell'articolo impone che, entro tre anni dalla pubblicazione della legge sugli istituti di beneficenza, si presenti un disegno di legge per provvedere alle spese di ospedalità e simili. Ripeto all'onorevole Valle, che questo disegno